

COMUNE DI GAMBELLARA
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale così come definita e classificata dal PATI vigente, nel rispetto delle norme sanitarie, di igiene pubblica, di prevenzione incendi e delle altre norme vigenti.

Art. 2 - Il servizio di polizia rurale

1. Il servizio di polizia rurale consiste nel complesso di funzioni espletate per assicurare nell'ambito del territorio di cui all'art. 1 l'applicazione e l'osservanza delle norme comunitarie, delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Veneto, nonché delle norme comunali, al fine di coniugare l'esercizio dell'attività agricola con il rispetto e la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi, in sintonia con i principi dello sviluppo sostenibile nonché del diritto di proprietà, nell'interesse generale della cultura, della tradizione agraria e della vita sociale delle campagne.

TITOLO II - DISPOSIZIONI DI POLIZIA RURALE

Art. 3 - Accensione di fuochi

1. In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi, se non nei limiti e alle condizioni del presente articolo.

2. Fatte salve le disposizioni normative di rango superiore, in particolare l'art. 674, seconda parte, del codice penale (emissioni di fumi atti a molestare persone), è ammessa la sola combustione controllata sul luogo di produzione di materiale esclusivamente vegetale naturale, derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti o giardini privati, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini.

3. È comunque vietata l'accensione di fuochi:

- in centro abitato e comunque in zone densamente abitate;
- dalle ore 8 alle ore 16 durante la vigenza dell'ora solare e dalle 9 alle 17 durante la vigenza dell'ora legale;
- dal 1 giugno al 30 settembre;
- durante i periodi di massima pericolosità di incendio decretati dall'Autorità competente;

4. La combustione di cui al comma 2 deve avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

essere effettuata in cumuli di dimensione limitata (massimo 3 mq per ettaro per le aziende agricole, massimo 2 mq per i privati);

durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;

la combustione deve avvenire ad almeno:

- 100 metri da edifici di terzi e da strade extraurbane adottando comunque tutte le precauzioni al fine di non arrecare danno alle stesse;

- 100 metri da autostrade e grandi vie di comunicazione;

- 100 metri da paglia e fieno e da qualsiasi altro deposito di materiale combustibile e dalle zone boscate, fatto salva per quest'ultima, apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Forestale per quanto di propria competenza;

- 10 metri da singole piante;

l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide;

il terreno su cui si esegue abbruciamento deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri priva di vegetazione;

- per l'accensione dei fuochi non deve essere impiegato combustibile quale gasolio, olio ecc;
 - le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale di cui al presente articolo sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
5. L'uso di bracieri, griglie, forni, caminetti e barbecue finalizzato alla cottura di cibo è consentito esclusivamente nelle aree private e pubbliche appositamente attrezzate.
6. Chiunque viola le disposizioni previste ai commi sopra citati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 4 – Fossati, canali, scoli

1. È vietato sbarrare, intercettare o costruire qualsiasi opera sui corsi d'acqua superficiali, canali e fossi senza l'autorizzazione della competente Autorità.
2. In tale evenienza l'Autorità preposta può far sospendere l'esecuzione dei lavori che ostacolano il naturale deflusso delle acque e ordinare il ripristino dello stato preesistente, nonché disporre i lavori necessari per lo scolo permanente delle acque fatti salvi i procedimenti penali, quando previsti.
3. In prossimità dei corsi d'acqua è vietato il deposito, ancorché temporaneo, di materiali che potrebbero disperdersi nel corso d'acqua stesso.
4. È fatto obbligo mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, le sponde private dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e ad imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le sponde proprie dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque.
7. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo dei terreni o delle aree scoperte fuori e dentro l'abitato, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare costantemente liberi da impaludamenti adottando le misure più idonee o provvedendoli, quando occorra, dei necessari canali di scolo e mantenendo sempre, questi ultimi, in buono stato di manutenzione o pulizia.
8. Sono fatte salve impossibilità dovute a condizioni di inefficienza naturale del reticolo idrografico tali da non consentire gli interventi di cui sopra. Così pure i proprietari, i conduttori o gli utenti delle gore, canali artificiali e fossi, compresi i consorzi di bonifica, dovranno spurgarli e/o riaffossarli periodicamente in modo da garantire la loro originaria capacità idraulica.
9. Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, eventuali nuovi impianti di vigneti o di rimboschimento dovranno essere posti ad una distanza di metri 5,00 dal ciglio purché non rechino pregiudizio al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o ditte da esso incaricate per la manutenzione.
10. Le piante esistenti lungo i cigli dei suddetti corsi d'acqua sono tollerate. Le nuove piante dovranno essere piantate ad una distanza minima di metri 5 per consentire la regolare esecuzione degli interventi manutentivi del corso d'acqua.
11. Le tombature di fossi privati in zona agricola potranno essere effettuate in esito a presentazione di SCIA all'Amministrazione comunale e dopo avere ottenuto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica competente.
12. Per quanto riguarda i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio, sia di irrigazione sia di bonifica, eventuali tombature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio stesso.
13. Lungo i corsi d'acqua in manutenzione al Consorzio di Bonifica, sia demaniali sia privati, i frontisti devono mantenere libera da qualsiasi ostacolo una fascia di terreno di almeno 4,00 metri misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore, per consentire il passaggio dei mezzi meccanici consortili impiegati nei periodici lavori di manutenzione dei corsi d'acqua.
14. È vietato l'impedimento all'accesso ed al passaggio alle acque pubbliche per l'esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non si arrechino danni alle colture agricole in atto, così come stabilito dall'art. 19 della legge regionale n. 19/1998.

15. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 5 - Tutela delle api e degli altri insetti pronubi.

1. Durante il periodo di fioritura delle colture arboree da frutto e di altre specie frequentate da api e da insetti pronubi, è vietato, secondo le disposizioni stabilite dagli enti competenti, distribuire sulle colture sostanze antiparassitarie tossiche nei confronti di tali insetti.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

Art. 6 - Cartelli per esche avvelenate.

1. E' fatto obbligo a chi distribuisce a fini antiparassitari, di derattizzazione e disinfestazione, esche avvelenate, tossiche nei confronti dell'uomo e degli animali domestici, di affiggere o esporre in modo visibile, ai limiti dell'area interessata, cartelli recanti ben visibile la scritta "Esche avvelenate" o simili.

2. Eventuali trattamenti antiparassitari effettuati su frutteti con frutta prossima a maturazione andranno segnalati a mezzo cartelli con scritta "coltura trattata con antiparassitari".

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00

Art. 7 – Modalità di impiego degli antiparassitari.

1. Nel corso del trattamento con prodotti antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) si deve evitare che le miscele raggiungano edifici ed aree pubbliche e private, strade e colture attigue.

2. Nel caso si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in fondo altrui, nonostante le cautele adottate, l'operatore deve comunicare immediatamente ai proprietari dello stesso il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.

3. L'erogazione di antiparassitari va effettuata attenendosi scrupolosamente alle indicazioni espresse sull'etichetta del presidio sanitario ed è consentita con l'uso di atomizzatori e nebulizzatori solo a distanze superiori a 20 metri da abitazioni, edifici e luoghi pubblici comprese le relative pertinenze. Per distanze inferiori, il trattamento è consentito unicamente con mezzi manuali (lance). In ogni caso i trattamenti devono essere effettuati in assenza di vento avendo cura di indirizzare il getto in direzione opposta all'abitato.

4. L'operatore deve altresì impedire che, durante i trattamenti, il getto raggiunga persone o mezzi lungo le strade pubbliche, piste ciclabili e lungo qualsiasi altro percorso; qualora ne ravvisi il rischio deve interrompere temporaneamente il trattamento. In particolare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) dovrà essere effettuato in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno metri 2,00 misurati a partire dal ciglio esterno della strada ovvero dal ciglio esterno della scarpata stradale a monte a dal piede della scarpata a valle.

5. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza dovrà essere di almeno metri 1,00, misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi.

6. I frontisti di fossi, corsi d'acqua o canali pubblici dovranno effettuare lo spargimento di antiparassitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) in maniera da mantenere una fascia di rispetto o capezzagna larga almeno metri 0,50 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine.

7. Tali limitazioni non si applicano alla manutenzione delle piste ciclabili e percorsi pedonali effettuata da parte dell'autorità competente o dai soggetti da essi incaricati.

8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 50,00 ad euro 500,00.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 8 - Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore nelle materie oggetto del presente regolamento.

---=oOo=---